



C U P I A

Provincia Autonoma di Trento

DIPARTIMENTO	ATTIVITÀ ECONOMICHE
SERVIZIO	TURISMO E ATTIVITÀ SPORTIVE

Spett.le
Collegio delle guide alpine
della provincia di Trento
Via Mancini, 57

TRENTO, 2 AGO. 1994

38100 - TRENTO

PROT. N. 7162 /VI/5

e, p.c. Alle scuole di alpinismo e
di sci-alpinismo della
provincia di Trento

OGGETTO: L.P. 23.8.1993, n. 20.
Limiti dell'attività profes-
sionale dell'aspirante guida.

L O R O S E D I

Si informa che nella seduta di data 1 luglio 1994 la Giunta provinciale con deliberazione n. 8404 ha determinato i limiti dell'attività professionale dell'aspirante guida, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20.

Secondo quanto stabilito dal suddetto provvedimento che recepisce integralmente il parere espresso in merito da codesto Collegio, l'aspirante guida:

1) può svolgere attività di "accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni montuose anche di interesse naturalistico" entro i seguenti limiti:

- primo grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), a qualsiasi altitudine;
- secondo grado della scala U.I.A.A., fino a 4.300 metri di altitudine;
- terzo, quarto e quinto grado della scala U.I.A.A., non oltre i 3.500 metri di altitudine;
- non oltre i 2.000 metri di altitudine ma senza alcun limite di difficoltà per l'arrampicata sportiva;

2) può svolgere attività di "accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche" entro il seguente limite:

- non oltre i 4.000 metri di altitudine ma con un solo pernottamento programmato in rifugio.

./.

Si invita codesto Collegio a portare a conoscenza delle guide alpine-maestri di alpinismo e in particolare degli aspiranti guida il contenuto della predetta deliberazione della Giunta provinciale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Ernesto Rigoni -

AB/pg

Handwritten initials and scribbles, including a vertical line with a horizontal bar at the bottom and a larger, more complex scribble above it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI
TRENTO 10 giugno 1994, n. 7099

Art. 1, comma 6 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. - Ambito di applicazione della procedura di V.I.A. per le tipologie 11 c) e 11 d) di cui alla tabella allegata al Regolamento di esecuzione della L.P. 29 agosto 1988, n. 28

Omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis

d e l i b e r a

- 1) di stabilire in via interpretativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 6) del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. che sono strade comunali ad almeno due corsie, di cui alla tipologia 11 d) della tabella allegata al Regolamento di esecuzione della L.P. n. 28/88, quelle con sezione di larghezza maggiore di 6,5 metri considerando la larghezza risultante dalla somma della carreggiata più le banchine;
- 2) di stabilire che qualora l'ampliamento, la modificazione o la trasformazione di una strada esistente (comunale e interpodereale) comportino un passaggio di tipologia dell'infrastruttura stradale - dalla tipologia 11 c) alla tipologia 11 d) (strade comunali a due corsie) - la relativa opera si configura quale nuovo progetto della tipologia citata;
- 3) di stabilire la seguente determinazione interpretativa dell'espressione «variante» di cui alla tipologia 11 d) della tabella allegata al regolamento di esecuzione della L.P. n. 28/88: interventi di modificazione, trasformazione o ampliamento finalizzati allo spostamento della sede stradale di una strada esistente che nel complesso si discostano dall'asse stradale per una lunghezza superiore a 1,5 km.;
- 4) di precisare che i criteri interpretativi di cui al punto 3) sono riferiti sia ai tratti di strada all'aperto che a quelli in galleria;
- 5) di comunicare il presente provvedimento ai comuni, ai comprensori, all'A.N.C.I., all'U.N.C.E.M. nonché ai servizi provinciali interessati;
- 6) di trasmettere altresì copia della presente deliberazione alla competente Commissione consi-

liare legislativa;

- 7) di ordinare la pubblicazione della presente, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il Presidente
ANDREOTTI

Il Dirigente: Sandra Visintainer

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI
TRENTO 1 luglio 1994, n. 8404

Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 - Determinazione dei limiti dell'attività professionale dell'aspirante guida alpina

Il Relatore comunica:

L'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 «Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento...» stabilisce che l'aspirante guida possa svolgere attività di:

- accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico;
- accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche.

con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, i cui limiti saranno determinati con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Collegio provinciale delle guide alpine.

È stato quindi acquisito il relativo parere del Collegio delle guide alpine della provincia di Trento, che è pervenuto al Servizio Turismo e attività sportive con lettera prot. n. 2748/IV/5 di data 18 aprile 1994, successivamente integrata con nota prot. n. 5273/VI/5 di data 27 maggio 1994.

Si propone di recepire il parere espresso dal Collegio delle guide alpine della provincia di Trento e di determinare i limiti dell'attività professionale dell'aspirante guida secondo quanto proposto dal predetto Collegio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis

d e l i b e r a

